



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA
E LE AUTONOMIE LOCALI

N. 4/2010

Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011

Trento, 29 ottobre 2010

**PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
PER L'ANNO 2011**

- Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e Comuni in materia di finanza locale;
- Vista la Legge Provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali;
- Vista la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- Ritenuto necessario dare attuazione all'art. 24 della citata Legge Provinciale n. 36/1993, osservando le relative procedure;
- visto l'art. 4 del regolamento interno di organizzazione e di funzionamento della Conferenza permanente Provincia e Autonomie locali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 470 del 09.03.2007, che demanda la definizione delle intese in materia di finanza locale prodromiche agli accordi previsti dall'art. 81 dello Statuto speciale di autonomia, alla Conferenza permanente;
- vista l'autorizzazione della Giunta provinciale alla sottoscrizione dell'intesa in seno alla Conferenza permanente;
- Tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;

Tutto ciò premesso, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Provincia ed Autonomie locali,

Il Presidente della Provincia *Lorenzo Dellai*

L'Assessore all'urbanistica ed enti locali *Mauro Gilmozzi*

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie *Marino Simoni*

sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

La manovra finanziaria per il 2011 si colloca in uno **scenario** caratterizzato da:

- **Minore disponibilità di risorse pubbliche**, dovuta a:
 - dinamica regressiva dell'economia;
 - stretta dipendenza tra finanza provinciale e gettito fiscale prodotto dal sistema economico, in seguito alla nuova formulazione del titolo VI dello Statuto di Autonomia;
 - politica di contenimento della spesa approvata a livello nazionale, che richiede al sistema delle autonomie locali un significativo concorso alla manovra di consolidamento dei conti pubblici;

- **Avvio del federalismo fiscale municipale**, che si sviluppa in due fasi:
 - *prima fase*: devoluzione ai Comuni di una quota dei tributi oggi statali inerenti il comparto immobiliare (es.: imposte di registro, IRPEF su immobili, ecc);
 - *seconda fase* (a partire dal 2014): introduzione di un'imposta municipale (in sostituzione di altri tributi locali minori), che garantisce maggiore autonomia finanziaria ai Comuni grazie alla manovrabilità delle aliquote;

- **Comunità**: il 2011 vedrà il completamento della fase di avvio di tutte le Comunità, con il trasferimento delle funzioni già delegate ai Comprensori, oltre all'attribuzione delle competenze direttamente assegnate dalla legge (urbanistica, infrastrutture di interesse locale a carattere sovracomunale,...).

Tale contesto richiede, anche da parte degli enti locali, il rafforzamento di strumenti che consentano l'implementazione di politiche di bilancio sostenibili, attraverso azioni rigorose e selettive per perseguire un migliore utilizzo delle risorse pubbliche disponibili.

In tale ottica sarà da valutare la disponibilità degli Enti Locali di partecipare al processo di risanamento della finanza pubblica anche mediante il trasferimento dalla Provincia di nuove competenze/funzioni.

Alla luce del quadro appena delineato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m., l'ammontare delle risorse trasferite è quantificato secondo quanto previsto dal presente Protocollo.

IMPEGNI PROGRAMMATICI

Alla luce della premessa sopra esposta, gli assi portanti della manovra per il prossimo triennio sono individuati nei seguenti:

1.1

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA / PATTO DI STABILITA'

L'impostazione del Patto di stabilità per il periodo 2011-2013 deve tenere conto di quanto previsto:

- dall'articolo 79 dello Statuto *“Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali...Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti...”*;
- dall'articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, che impone il concorso anche degli Enti Locali alle misure di risanamento della finanza pubblica, ne delinea i criteri per la quantificazione e definisce le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del patto di stabilità.

Di conseguenza:

L'ammontare complessivo del contributo dei Comuni trentini agli obiettivi di finanza pubblica, viene determinato attraverso le seguenti fasi:

- viene assunto a riferimento per la determinazione del concorso della Provincia l'aggregato consolidato che comprenda il bilancio della Provincia stessa e il bilancio di tutti i 217 Comuni;
- il concorso dei Comuni è definito dalla differenza tra il concorso complessivo e quello a carico della Provincia, determinato ai sensi del suddetto articolo 14.

Qualora le disposizioni attuative della misura straordinaria definita dallo Stato non confermeranno tale impostazione, dovrà essere promossa una nuova intesa. Comunque, se entro il 31.12.2010 non saranno ancora state approvate le suddette disposizioni attuative, le parti concorderanno la definizione di un obiettivo provvisorio.

Resta comunque inteso che, sulla base di quanto previsto dalle norme statutarie, la Provincia Autonoma di Trento:

- a) si rende garante, nei confronti dello Stato, del raggiungimento dell'obiettivo complessivo di comparto, fermo restando il concorso dei Comuni per la quota a loro carico;
- b) dovrà definire, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, le modalità di determinazione del saldo da assumere a riferimento per la definizione dell'obiettivo del miglioramento, le modalità di monitoraggio, la definizione e l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

In particolare, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto da parte del sistema dei Comuni coinvolti, la sanzione opererà sui trasferimenti dei Comuni inadempienti applicando le corrispondenti detrazioni; nel caso in cui il patto sia rispettato a livello complessivo ma non a livello di singolo Comune, la sanzione interverrà attraverso misure di contenimento dell'indebitamento, delle assunzioni e di riorganizzazione dei servizi.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi, le misure di contenimento adottate dai Comuni dovranno riguardare le seguenti tematiche:

➤ Personale

- blocco dei rinnovi contrattuali relativamente al periodo 2010-2012, fatta salva la corresponsione di un'indennità di vacanza contrattuale;
- riduzione della retribuzione del personale con qualifica o incarico di dirigente, nella misura del 5% per gli importi lordi annui superiori ai 90.000 Euro e del 10% per gli importi lordi annui superiori ai 150.000 Euro;
- riduzione della spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione;
- riduzione della spesa per rapporti di collaborazione, incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- riduzione/contenimento della spesa per il personale;
- contenimento della spesa per la copertura delle sedi segretarie, per le procedure inerenti l'assunzione del personale;

L'allegato n. 1 individua nel dettaglio le misure di contenimento inerenti il personale.

➤ Gestioni associate

Il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 (cd. "Decreto Tremonti") prevede, tra le norme finanziarie di interesse dei comuni, seppur non applicabili direttamente, l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali nei comuni fino a 5000 abitanti mediante lo strumento della convenzione o dell'unione. In linea con tale orientamento e al fine di dare piena attuazione alla riforma istituzionale si rende pertanto fondamentale delineare un percorso che porti gradualmente le Comunità ad assumere il ruolo di Ente di riferimento per le gestioni delle funzioni e dei servizi comunali. Il Progetto "Fare Comunità", voluto dalla Provincia e dai Comuni come accompagnamento e sostegno all'avvio del processo di riforma del sistema istituzionale trentino ha, tra i diversi obiettivi, quello di analizzare l'organizzazione delle funzioni e dei servizi svolti dagli enti del territorio, al fine di valutare e proporre possibili nuovi assetti organizzativi per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e per produrre economie di scala nella gestione dei servizi. Al fine di dare effettiva attuazione alla legge di riforma istituzionale e per le finalità di cui alla legge. n. 122/2010, la Giunta provinciale e il Consiglio delle Autonomie locali, si impegnano:

- ad individuare le funzioni che i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti dovranno esercitare in forma associata attraverso la Comunità di appartenenza, nonché i criteri, le modalità e i tempi di attuazione di tale obbligo;
- a sospendere, fino all'attuazione di tale disposizione, gli incentivi provinciali previsti a favore di nuovi progetti di gestioni associate che non coinvolgono le Comunità di appartenenza (ad eccezione del servizio ecomuseale per il quale tali enti non necessariamente rappresentano il territorio di riferimento).

Tenuto conto dell'incertezza del quadro normativo legato, in particolare, alle misure previste dal patto di stabilità, che incidono sulla programmazione finanziaria dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg 1° febbraio 2005, n. 4/L (Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni) , il termine per l'approvazione del bilancio di Comuni e Comunità viene fissato al **31 marzo 2011**.

1.2.

POLITICHE PER LA QUALIFICAZIONE DELLA SPESA DI INVESTIMENTO

Il percorso di razionalizzazione della spesa pubblica deve essere orientato alla salvaguardia dei livelli di spesa di investimento, al fine di accompagnare il rilancio della crescita economica del territorio.

Nell'ambito della disciplina dei Fondi per gli investimenti previsti dalla normativa in materia di finanza locale, la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie locali si impegnano a definire criteri e modalità ispirati ai principi di selettività, sobrietà ed efficienza attraverso:

- la programmazione di investimenti pubblici di rilevanza sovracomunale sul territorio a livello di Comunità;
- una maggiore attenzione alla fase di programmazione delle opere e di determinazione dei relativi costi sia per evitare maggiori fabbisogni in sede di realizzazione, sia per un corretto dimensionamento dell'intervento rispetto alle esigenze emergenti, sulla base del principio di sobrietà;
- la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, privilegiando il riutilizzo del patrimonio dismesso;
- il rafforzamento delle procedure di valutazione ex ante degli investimenti, con riguardo all'impatto sia economico-finanziario, sia socio-ambientale;
- la definizione di procedure di spesa correlate all'effettiva spendibilità delle risorse, al fine di ridurre l'immobilizzazione di risorse.

1.3.

ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO MUNICIPALE

I principi ispiratori del federalismo fiscale municipale prevedono che la messa a regime avvenga attraverso due fasi successive:

1. la **devoluzione agli enti locali** di una quota dei tributi erariali inerenti il comparto immobiliare (ad es.: imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, IRPEF su immobili); le somme riscosse alimentano un fondo sperimentale di riequilibrio;
2. la **sostituzione**, a partire dall'anno 2014, degli attuali tributi erariali e municipali che insistono sul comparto immobiliare, di una nuova imposta municipale, che garantirà maggiore autonomia di entrata grazie alla manovrabilità delle aliquote.

Alla luce di tali principi, le parti concordano di caratterizzare la politica provinciale sui trasferimenti di parte corrente per il 2011 con la **devoluzione agli enti locali** dei tributi erariali individuati dal Decreto Legislativo in materia di autonomia impositiva dei Comuni (in attuazione della delega di cui alla L. n. 42/2009), al netto della devoluzione delle imposte ipotecarie (di competenza della Regione Trentino-Alto Adige), con conseguente attribuzione al Fondo perequativo di una funzione di riequilibrio anche della capacità fiscale locale.

In caso di mancata approvazione da parte del Governo del suddetto decreto legislativo, la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie concordano sull'opportunità di mantenere tale impianto, attraverso la devoluzione ai Comuni dei 9/10 di competenza della Provincia dei suddetti tributi erariali inerenti il comparto immobiliare.

Le parti concordano inoltre sui seguenti principi:

- la devoluzione concorre all'ammontare complessivo delle disponibilità finanziarie dei Comuni;
- l'ammontare complessivo e la quantificazione per singolo Comune verranno determinati secondo parametri standard;
- dopo la conclusione del periodo di imposta si procederà alla verifica dei gettiti effettivi e relativo conguaglio sull'esercizio successivo;
- necessità di valorizzare e determinare congiuntamente all'Agenzia delle Entrate le modalità per l'esercizio da parte dei Comuni dell'attività di compartecipazione all'accertamento dei tributi erariali.

1.4.

PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE

Il 2011 vedrà il completamento della fase di avvio di tutte le Comunità, che subentreranno nella titolarità delle funzioni amministrative delle materie già attribuite o delegate ai Comprensori:

1. assistenza scolastica;
2. assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;
3. edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata.

Sono inoltre trasferite alle medesime le ulteriori funzioni individuate con legge provinciale in materia urbanistica.

Le parti concordano inoltre sull'opportunità di avviare un percorso, che coinvolga anche le componenti sociali interessate, al fine di valutare il trasferimento alle Comunità delle le funzioni amministrative inerenti la scuola dell'infanzia

Con riferimento al servizio pubblico locale di nido d'infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", le parti concordano sulla necessità di disporre una riorganizzazione del servizio sulla base di ambiti territoriali ottimali dando attuazione al comma 6 dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino". La riorganizzazione della gestione in ambiti territoriali ottimali deve in particolare garantire maggiore equità all'utenza, oltre che perseguire obiettivi di miglioramento della situazione ad oggi presente in termini di efficienza e di efficacia gestionale anche attraverso la valorizzazione delle migliori esperienze organizzative e gestionali eventualmente già presenti nei comuni dei territori.

A tal fine il Consiglio delle autonomie locali presenta alla Provincia entro il 31 marzo 2011 una proposta di riorganizzazione del servizio in ambiti territoriali ottimali. In assenza di una proposta entro tale termine gli ambiti territoriali ottimali corrispondono ai territori di Comunità.

La riorganizzazione del servizio deve essere completata entro la fine del 2011 affinché l'anno educativo 2012-2013 abbia un'unica regolamentazione territoriale (disciplina per l'accesso al servizio, tariffa ecc.).

Il modello di finanza locale delineato dall'articolo 24 della legge provinciale 15 giugno 2006, n. 3 e s.m. presuppone la stabilizzazione della gestione delle funzioni da parte delle Comunità, in quanto esso si fonda sulla definizione di livelli standardizzati delle prestazioni, nel rispetto del vincolo dell'invarianza della spesa complessiva. Di conseguenza, anche per il 2011 prosegue l'applicazione delle soluzioni transitorie assunte per il 2010 con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009, che si basa sui seguenti criteri:

- ✓ una quota delle risorse è assegnata in relazione alla spesa sostenuta nel 2009;
- ✓ una quota è assegnata sulla base di criteri oggettivi di uniformità delle prestazioni sul territorio e di standardizzazione dei costi unitari;
- ✓ una quota residua è destinata ad un Fondo di riserva per il finanziamento di accadimenti non prevedibili e per l'adeguamento dei fabbisogni.

Con riferimento alla programmazione dell'attività istituzionale, per le Comunità con ambito territoriale coincidente con quello del pre-esistente Comprensorio, le parti si impegnano a rivedere, in tempo utile per l'approvazione del bilancio, i criteri di riparto dei fondi di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 7/1977. Ciò al fine di riequilibrare, in via transitoria, in attesa dell'applicazione del nuovo modello previsto dalla legge di riforma istituzionale e ferma restando la dotazione complessiva, le assegnazioni, tenuto conto dell'evolversi dei fabbisogni delle Comunità.

Per le Comunità con ambito territoriale non coincidente con quello di riferimento del pre-esistente Comprensorio, viene confermato il budget per attività istituzionali e di avvio dell'attività di funzionamento pari a Euro 250.000, come definito con deliberazione della Giunta provinciale n. 477 di data 5 marzo 2010.

Per la programmazione finanziaria delle attività svolte in regime di delega, ovvero direttamente per effetto del trasferimento delle funzioni ex art. 8 della legge provinciale n. 3/2006, nel 2011 le risorse garantiscono i servizi già attivati comprensivi degli eventuali maggiori costi per la messa a regime di attività autorizzate nel corso del 2010.

Per quanto riguarda, in particolare, le funzioni in materia socio-assistenziale, in attesa dell'adozione del Piano sociale provinciale e al fine di permettere l'espletamento della funzione programmatoria territoriale garantendo nel contempo livelli minimi essenziali a livello provinciale, la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, definirà le linee guida per l'adozione dei Piani di comunità, in raccordo con la programmazione sanitaria, nell'ambito di un atto di indirizzo e di coordinamento.

L'allegato n. 2 illustra nel dettaglio tali aspetti, fermo restando che la programmazione finanziaria delle Comunità dovrà distinguere, già a partire dal 2011, le quote destinate alla funzione socio-assistenziale non di livello provinciale (che concorrono quindi alla definizione del budget di Comunità) da quelle destinate alla funzione di integrazione socio-sanitaria, di competenza della Provincia.

1.5

ALTRI IMPEGNI PROGRAMMATICI

1.5.1

Alla luce del nuovo scenario economico-finanziario che richiede un forte contenimento delle spese di parte corrente al fine di consentire il consolidamento dei conti pubblici, le parti convengono sulla necessità di definire le assegnazioni provinciali a favore degli organismi rappresentativi dei Comuni riducendole, per il triennio 2011-2013, nella misura prevista per la riduzione dei trasferimenti con finalità perequative ai Comuni e comunque compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

1.5.2

Con riferimento al fenomeno delle partecipazioni societarie e alla luce del quadro normativo nazionale, le parti concordano sulla necessità di introdurre una disciplina provinciale:

- per la definizione di limiti alla costituzione e alla partecipazione di società da parte di enti locali;
- per l'individuazione di disposizioni che garantiscano nel tempo una equilibrata gestione economico-patrimoniale delle società partecipate al fine di evitare impatti negativi sui bilanci degli enti locali.

Le parti concordano inoltre sulla necessità che gli enti locali impartiscano alle società controllate misure di contenimento della spesa da individuarsi con intesa tra Consiglio delle Autonomie locali e Provincia. L'individuazione delle misure terrà conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi destinate agli enti strumentali della Provincia di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

1.5.3

In relazione alle modalità di erogazione dei trasferimenti attraverso Cassa del Trentino S.p.a. le parti si impegnano ad effettuare entro la fine del 2010 una verifica della disciplina introdotta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 589 di data 19 marzo 2010 al fine di evidenziare eventuali elementi problematici e trovare le opportune soluzioni. Contestualmente le suddette modalità dovranno essere integrate al fine di consentire, a partire dal 2011, l'erogazione attraverso Cassa del Trentino s.p.a. dei trasferimenti assegnati alle Comunità.

1.5.4

Ai fini della copertura degli oneri conseguenti all'applicazione degli impegni assunti con le vigenti disposizioni contrattuali a carico dell'esercizio 2009 e per gli esercizi successivi compresi nel periodo di validità del bilancio pluriennale, sono assicurate per gli enti locali le risorse necessarie alla copertura finanziaria delle progressioni orizzontali in applicazione degli accordi sindacali in attesa di sottoscrizione presso l'Agenzia provinciale per la Rappresentanza negoziale.

Per l'impiego della predette risorse aggiuntive gli enti sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio in corso d'esercizio.

1.5.5

Ai fini del riconoscimento, anche al personale comunale, di incentivi per il perseguimento degli obiettivi di efficienza e riorganizzazione dalle Amministrazioni locali, le parti si impegnano ad integrare le risorse di finanza locale con una quota di compartecipazione. Le risorse rese disponibili dal bilancio provinciale assicurano per i comuni e per le comunità la copertura rispettivamente del 40 e del 100 per cento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure che verranno introdotte. Le modalità di attuazione del presente impegno saranno definite con apposita intesa.

Per l'impiego della predette risorse aggiuntive i comuni sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio in corso d'esercizio.

1.5.6

Le parti concordano sull'opportunità di prorogare al 1° gennaio 2013 il termine previsto dall'articolo 71 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

1.5.7

Nel confermare l'attuale quadro di riferimento normativo che assegna ai Comuni e ai sindaci la competenza dell'esercizio delle funzioni di polizia locale e ai comandanti o responsabili dei corpi e servizi di polizia locale la competenza tecnico-gestionale, si individuano la Comunità quali enti di riferimento per la gestione delle funzioni di polizia locale, mantenendo la ripartizione del territorio provinciale in ambiti territoriali - ai quali far corrispondere distinti corpi intercomunali - ma facendo coincidere gli ambiti di polizia locale individuati dal Progetto sicurezza del territorio, con la ripartizione in territori di una o più Comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Sono conseguentemente soppressi i distretti previsti dal progetto originario. Tale modello organizzativo - individuato dal Tavolo paritetico sulla polizia locale previsto dal Protocollo d'intesa relativo al 2010 e composto da rappresentanti della Provincia e degli Enti Locali - risulta pertanto coerente con quanto previsto a livello statale dalla legge n. 122/2010 e dal decreto sul federalismo

fiscale che hanno individuato le funzioni di polizia locale tra le funzioni fondamentali per le quali è previsto l'obbligo alla gestione in forma associata.

La revisione del progetto sicurezza del territorio dovrà inoltre prendere a riferimento le dotazioni ottimali di personale di polizia locale previste dal medesimo progetto che saranno ridotte, a seguito delle opportune valutazioni tecniche, in misura pari a circa il 30-35%, al fine di applicare anche in questo settore il principio del contenimento della spesa relativa al personale. Coerentemente risulta soppressa, insieme alle altre deroghe al divieto di assunzione vigenti fino al 2010, anche la deroga generale per l'assunzione del personale addetto alla polizia locale.

A fronte dell'introduzione dei correttivi indicati, le parti convengono circa l'opportunità di confermare il finanziamento del progetto nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2330 del 19 settembre 2008.

Al fine di razionalizzare i costi del servizio risulta inoltre necessario rafforzare la centralizzazione delle attività a supporto dei corpi e dei servizi di polizia locale. Per alcune attività si sta già operando in tal senso (gestione procedimento sanzionatorio e della riscossione delle sanzioni amministrative mediante Trentino Riscossioni s.p.a.), ma anche in altri ambiti - quali ad esempio la centralizzazione degli acquisti e lo svolgimento centralizzato delle procedure di reclutamento del personale - tale rafforzamento risulta opportuno.

Il nuovo progetto dovrà pertanto individuare le modalità con le quali raggiungere tale obiettivo tenuto anche conto del ruolo del Consorzio dei Comuni Trentini quale ente di riferimento delle amministrazioni comunali.

1.5.8

Le parti convengono di modificare i vincoli all'utilizzo dei proventi derivanti dai canoni aggiuntivi previsti dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 30 luglio 2009, in attuazione all'articolo 1 bis 1 comma 15 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 prevedendo che gli stessi possano essere utilizzati per le seguenti fattispecie di spesa:

- interventi in conto capitale;
- oneri straordinari di natura una tantum;
- spese correnti afferenti progetti di sviluppo economico del territorio

1.5.9

Nella considerazione che l'ICEF debba costituire il sistema unico per la definizione delle politiche tariffarie dei servizi pubblici a livello provinciale e comunale, le parti convengono sulla necessità di individuare un percorso finalizzato alla definizione di una nuova modalità di certificazione e di un unico punto di verifica e controllo.

Le parti stabiliscono inoltre che eventuali varianti del modello ICEF debbano essere concordate d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

1.5.10

La Provincia e il Consiglio delle Autonomie concordano sull'opportunità di integrare il Comitato Tecnico Consultivo in materia di finanza locale previsto dall'articolo 24, comma 10 della Legge Provinciale 15 giugno 2006, n. 3 e s.m., con un membro designato dal Consiglio delle Autonomie locali, esperto in materia di finanza locale, di programmazione economica e in materie finanziarie e contabili.

Concordano altresì di individuare opportune forme di informazione anche preventiva in ordine alle trattative con il Ministero dell'Economia e delle Finanze connesse alla definizione delle misure che coinvolgono il sistema delle autonomie locali.

1.5.11

Nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010 ci si era proposti, al fine di dare attuazione all'articolo 109 della legge provinciale n. 5 del 2006, di definire dal punto di vista finanziario il trasferimento delle attività gestionali dai comuni alle istituzioni scolastiche. Si è proceduto alla raccolta di dati e di informazioni necessari alla definizione del problema mediante la compilazione di un questionario da parte dei comuni delle Comunità di Primiero, dell'Alta Valsugana e Bernstol, delle Giudicarie, della Val di Non, della Val di Fiemme e del Comune General de Fascia. Le parti concordano sulla necessità di proseguire il lavoro iniziato al fine di elaborare una proposta di passaggio delle funzioni entro il 2011, che diverrà operativa a partire dall'anno scolastico 2012-2013.

1.5.12

Le parti concordano sull'opportunità di introdurre una disposizione normativa che preveda l'obbligo di utilizzare, per tutte le procedure di affidamento di lavori pubblici, bandi di gara e documentazione correlata omogenei per tutti gli enti locali, approvati dal Consiglio delle Autonomie locali e redatti tenuto conto dei modelli utilizzati per l'attività contrattuale della Provincia.

1.5.13

Le parti condividono l'opportunità di proseguire l'attuale regime di erogazione gratuita da parte di Informatica Trentina S.p.A. dei cosiddetti "servizi minimi". Tale regime di gratuità deve essere esteso anche alle Comunità.

1.5.14

Le parti intendono promuovere la costituzione di un sistema unico di gestione delle reciproche reti di banda larga, attraverso l'adesione dei Comuni e delle Comunità a Trentino Network e la trasformazione della stessa in società di sistema.

1.5.15

La Provincia e il Consiglio delle Autonomie locali convengono sulla opportunità di realizzare progetti strategici di informatizzazione dei Comuni e delle Comunità sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato di indirizzo di Informatica Trentina s.p.a. e compatibilmente con le risorse disponibili sui Fondi destinati agli investimenti previsti dalla normativa in materia di finanza locale.

1.5.16

Le parti convengono sulla necessità di semplificare e razionalizzare la raccolta dei dati presso gli Enti Locali, con l'obiettivo di individuare in un'unica struttura il ruolo di referente per l'acquisizione dei dati e l'utilizzo degli stessi per tutto il sistema.

1.5.17

Le parti danno atto della necessità di salvaguardare gli attuali livelli dei servizi di trasporto urbano ordinari attraverso azioni incrementative delle tariffe che consentano, ad invarianza dei trasferimenti provinciali a valere per i servizi di trasporto ordinari rispetto alle erogazioni previste nel 2010, la copertura dell'incremento del costo del gestore stimato per il 2011 nel 2 per cento rispetto al costo 2010: il tutto, ferma restando l'opportunità di mantenere inalterate le tariffe degli utenti abbonati, anche assumendo a riferimento le tariffe di corsa semplice di realtà urbane delle Regioni limitrofe.

1.5.18

Le parti convengono di dare attuazione in via sperimentale a quanto previsto dall'articolo 21 della Legge provinciale n. 16 del 23 luglio 2010 in materia di integrazione socio sanitaria. In particolare un apposito tavolo tecnico individuerà entro il mese di marzo 2011 le modalità di funzionamento del punto unico di accesso.

1.5.19

Le parti convengono sull'opportunità di rafforzare gli strumenti di sistema operanti nel contesto della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla necessità di elaborare un progetto che consenta di implementare il ruolo dell'Agenzia per i servizi prevista dall'articolo 39 bis della

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come centrale di committenza ai sensi del comma 2 bis del medesimo articolo 39 bis anche attraverso la valorizzazione delle risorse già presenti sul territorio.

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

A) COMUNITA'

Gli stanziamenti sul bilancio provinciale 2011 da destinare alle Comunità sono così definiti:

1. Trasferimenti finalizzati agli oneri derivanti dall'attività istituzionale: Euro 20.737.710,00.=; tali risorse saranno ripartite sulla base degli impegni assunti al precedente paragrafo 1.4 in ordine al riequilibrio delle dotazioni;
2. Per quanto attiene i trasferimenti destinati alle funzioni trasferite già esercitate in delega dai Comprensori, le parti convengono sulla necessità di assicurare un volume di risorse almeno pari a quello garantito per il 2010, incrementato dei maggiori costi per la messa a regime delle prestazioni/interventi autorizzati sull'esercizio finanziario 2010.
Tenuto conto dei principi espressi nell'allegato 2 per quanto riguarda le funzioni socio-assistenziali, in tempo utile per l'approvazione degli atti di programmazione da parte delle Comunità e comunque entro il 30 novembre 2010, si dovrà sottoscrivere apposita intesa inerente gli atti di indirizzo e coordinamento per la programmazione della Comunità;
3. Trasferimenti destinati alle ulteriori funzioni individuate con legge provinciale in materia urbanistica: troveranno copertura attraverso risorse che saranno rese disponibili in corso d'anno con apposite variazioni di bilancio nel rispetto del principio dell'invarianza complessiva della spesa .

B) COMUNI

Per quanto attiene i trasferimenti di parte corrente, per il 2011 occorre precisare quanto segue:

- B.1) Tenuto conto delle incisive azioni di contenimento delle spese previste dalla recente manovra statale, degli obiettivi del patto di stabilità e di quanto previsto in attuazione del federalismo municipale, le risorse assegnate ai Comuni per la gestione corrente del bilancio con finalità perequative sono quantificate prevedendo una riduzione, rispetto al 2010, complessivamente pari al 2,4 per cento circa.

In sede di prima applicazione, non essendo disponibili i dati relativi ai tributi erariali da devolvere ai Comuni, le somme complessivamente destinate alla spesa corrente (risorse

devolute e risorse trasferite) sono previste nei bilanci comunali nell'ambito della risorsa relativa al Fondo perequativo.

- B.2) L'attuazione del federalismo fiscale municipale, seppur in fasi successive, consente di anticipare i principi che ispirano il nuovo modello di finanza locale previsto dalla legge di riforma istituzionale; il fondo perequativo assumerà sempre più un ruolo di riequilibrio della capacità fiscale dei Comuni. Già a partire dal 2011 sarà quindi attuato un processo di redistribuzione del Fondo perequativo attraverso un modello che tenga conto del nuovo orientamento. Il nuovo riparto, che sarà delineato d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali in tempo utile per l'approvazione dei bilanci comunali, porterà quindi al sostanziale superamento dell'attuale struttura del Fondo perequativo derivante dalla stratificazione di quote consolidate nel tempo, che non ha permesso la piena esplicazione dei meccanismi perequativi.

Alla luce di questo obiettivo, il Fondo perequativo dovrà essere depurato dalle quote strettamente legate a politiche di welfare provinciale relative a specifici servizi non uniformemente diffusi a livello provinciale (ad esempio servizi socio-educativi per la prima infanzia), che saranno previste quali componenti del Fondo specifici servizi comunali.

- B.3) Le risorse assegnate ai Comuni nel 2011 per la gestione corrente del bilancio risultano così composti:

- ✓ Devoluzione dei tributi erariali complessivamente stimati in **Euro 100.000.000,00.=**
- ✓ Fondo perequativo 2011: quantificato in **Euro 107.566.500,00.=** e comprendente:
 - la quota di Euro 2.895.500,00.= riferita al servizio biblioteche;
 - la quota di Euro 250.000,00.= da destinare al riconoscimento della eventuale differenza tra minore gettito I.C.I. per abitazione principale e i trasferimenti compensativi corrisposti al medesimo titolo dallo Stato ai sensi dell'art. 1 c. 4 del D.L. n. 93/2008. Le parti danno atto che la quota ha natura prudenziale, in quanto sussiste l'impegno da parte dello Stato di garantire anche per il 2011 il medesimo trasferimento compensativo assegnato per gli anni 2009 e 2010, trasferimento che per tali esercizi ha coperto interamente la certificazione di minor gettito effettuata dai Comuni nell'aprile 2009 ai sensi dell'art. 77bis c. 32 del D.L. n. 112/2008;
 - la quota di Euro 1.500.000,00.= circa da destinare al trasferimento compensativo per il minor gettito I.C.I. relativo alla fattispecie dei fabbricati posseduti da Società cooperative agricole. Le parti danno atto che il trasferimento (già previsto per gli

anni 2008, 2009 e 2010) è vincolato alla verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per i fabbricati in parola alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale ed amministrativa attualmente in corso di definizione;

- gli incentivi gestioni associate.

- ✓ Fondo per gli specifici servizi comunali 2011: quantificato in Euro 60.255.500,00.= così ripartiti:

<i>Tipologia trasferimento</i>	<i>Totale trasferimento:</i>
Trasporto urbano ordinario	Euro 21.519.000,00.=
Trasporto turistico locale	Euro 1.000.000,00.=
Custodia forestale	Euro 5.582.500,00.=
Polizia locale	Euro 6.000.000,00.=
Oneri contrattuali polizia locale	Euro 2.550.000,00.=
Servizi socio-educativi per la prima infanzia	Euro 23.604.000,00.=
TOTALE	Euro 60.255.500,00.=

Per quanto riguarda in particolare la quota relativa ai servizi socio-educativi per la prima infanzia si evidenzia che essa è destinata:

- ✓ al finanziamento della spesa relativa alle assegnazioni a sostegno dei servizi pubblici di nido d'infanzia, di nido familiare e di nido aziendale determinate nel rispetto dei criteri e delle modalità in vigore;
- ✓ al finanziamento di politiche di abbattimento delle tariffe dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Le parti concordano sulla necessità di ridefinire a valere sul 2011 le citate politiche di abbattimento delle tariffe e i criteri per il corrispondente finanziamento, vista la necessità di abbandonare il criterio, in vigore sino al 31 dicembre 2010, della copertura a piè di lista delle spese relative ai medesimi interventi e in considerazione dell'opportunità di individuare misure di sostegno alle famiglie differenziate a seconda delle condizioni economiche delle medesime.

Le parti concordano inoltre sulla necessità che si fissi la quota di risorse da destinare al finanziamento della spesa per l'abbattimento delle tariffe a valere per il 2011 con il provvedimento che definirà tali interventi. L'attuale sistema di abbattimento delle tariffe dovrà

comunque essere mantenuto fino al 31.08.2011, al fine di non modificare le regole di accesso al servizio in corso d'anno.

Tale quota dovrà in ogni caso finanziare le assegnazioni di congruaggio relative agli interventi realizzati nel 2010.

Lo stanziamento per il finanziamento della spesa relativa alle assegnazioni a sostegno dei servizi pubblici di nido d'infanzia, di nido familiare e di nido aziendale, corrisponderà pertanto alla differenza tra la quota individuata dal presente protocollo e quella che sarà destinata al finanziamento degli interventi di abbattimento delle tariffe di cui sopra.

Al fine di garantire livelli omogenei di offerta dei servizi sul territorio provinciale e di contenere l'impatto dei relativi oneri sulla parte corrente del bilancio, la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, dovrà determinare gli obiettivi quantitativi di offerta valutandone la sostenibilità futura dal punto di vista economico-finanziario.

- B.4) La quantificazione delle quote destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità di vacanza contrattuale, nonché dagli impegni di cui ai precedenti punti 1.5.4 e 1.5.5 sarà definita con l'intesa di cui al precedente punto B.2); i Comuni e le Comunità saranno di conseguenza autorizzati a variare il bilancio di previsione per il 2011.
- B.5) Eventuali eccedenze delle risorse rese disponibili sul Fondo specifici servizi e sulle quote specifiche del Fondo perequativo evidenziate nel presente accordo, sono riutilizzabili, previa intesa, nell'ambito dei Fondi di parte corrente, con particolare riferimento alla quota di cui all'articolo 6, comma 4 della Legge provinciale n. 36/93 e s.m., che per effetto della riduzione delle risorse trasferite, non può garantire la copertura delle fattispecie di spesa nella misura corrisposta negli ultimi anni (oneri straordinari di gestione, permessi per aspettative sindacali, oneri di cui all'articolo 33 della L.P. 36/93...).
- B.6) La quota da destinare all'informatizzazione dei Comuni e delle Comunità viene quantificata in Euro 500.000,00,=. La Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie si impegnano a definire congiuntamente le modalità di utilizzo del fondo, individuando i singoli progetti ai quali lo stesso viene finalizzato.

Complessivamente, le risorse per l'anno 2011, destinate alla gestione corrente dei bilanci comunali, sono determinati in Euro 268.322.000,00,=, e sono ripartite tra i seguenti fondi:

1)	Fondo perequativo	Euro 207.566.500,00.= *
2)	Fondo specifici servizi comunali	Euro 60.255.500,00.=
3)	Interventi di informatizzazione a favore dei Comuni	Euro 500.000,00.=
	TOTALE	Euro 268.322.000,00.=

* di cui Euro Euro 100.000.000,00.= derivanti dalla devoluzione dei tributi erariali sopra descritti

TRASFERIMENTI PER GLI INVESTIMENTI

Il punto A.8) del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010 ha fondato la politica provinciale di sostegno all'attività di investimento degli Enti Locali sui seguenti strumenti:

a. riservati alla programmazione Comunale:

- budget di legislatura pari a circa 446 milioni di Euro (comprensivi delle quote ex FIM, pari a Euro 51.034.073,33.= per il 2011, Euro 51.066.757,42.= per il 2012, Euro 51.111.354,15.= per il 2013 già al netto delle operazioni di recupero delle estinzione anticipate dei mutui);
- Fondo di riserva pari a circa 15 milioni di Euro;

b. riservati alla programmazione di territorio:

- Fondo unico territoriale, basato su una logica di programmazione di Comunità, pari a circa 300 milioni di Euro.

Allo stato attuale tali principi sono stati attuati come segue:

- assegnazione di un acconto del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni in misura pari al 50 per cento del medesimo Fondo riferito alla precedente consiliatura;
- approvazione dei criteri e delle modalità di ammissione al Fondo di riserva; attualmente in fase di raccolta delle domande di finanziamento;
- attivazione di un primo stralcio del Fondo unico territoriale destinato ai Comuni rinnovati entro il 2009 (40 milioni di Euro) e alle Comunità (10 milioni di Euro); attualmente in fase di completamento dell'istruttoria.

FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (art. 11 L.P. 36/93 s.m.)

D'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali saranno approvati i criteri di riparto del Fondo in parola, basati sulla stima dello stock standardizzato di infrastrutture, in analogia con le indicazioni nazionali in tema di standardizzazione dei fabbisogni e delle dotazioni delle infrastrutture comunali (art. 13 e 21 della legge n. 42/2009). Una quota del fondo potrà essere legata ad azioni premianti per

i comuni che mettono a disposizione propri immobili quale conferimento al fondo immobiliare per lo sviluppo dell'edilizia residenziale (ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 2 della L.P. 15/2005).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 36/1993, una quota del budget può essere destinata alla copertura delle spese correnti al fine di consentire il finanziamento degli oneri derivanti dall'indebitamento e dalle spese di gestione conseguenti agli investimenti.

Le risultanze delle analisi condotte sull'utilizzo della quota del budget in parte corrente, hanno evidenziato un utilizzo improprio: una quota rilevante di tali risorse ha infatti contribuito ad alimentare l'avanzo corrente di bilancio, ritardando di fatto la destinazione delle risorse agli investimenti.

E' quindi emersa la necessità di riordinare tale strumento, diminuendo gradualmente la quota utilizzabile in parte corrente ma garantendo nel contempo ai Comuni in difficoltà finanziaria un'adeguata flessibilità.

Le parti convengono sui seguenti limiti e modalità di utilizzo, in coerenza con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e ss.mm.:

- per il triennio 2011-2013 la quota del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni utilizzabile in parte corrente è ridotta annualmente del 20%, con riferimento alla quota prevista per il 2007 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1277 di data 23 maggio 2008 al netto dell'eventuale recupero degli oneri per l'estinzione anticipata dei mutui passivi con Cassa DD.PP. del 2007 ;
- in deroga al principio di cui al precedente punto, i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente l'intera quota prevista dalla suddetta deliberazione, comunque fino alla concorrenza della situazione economica di bilancio e per i soli mutui contratti entro il 31.12.2010;
- ai fini dell'erogazione, effettuata ai sensi dell'articolo 30 della L.P. 36/93 e s.m., si confermano l'entità e le modalità attualmente vigenti.

FONDO DI RISERVA ART. 11, COMMA 5 L.P. 36/93 E S.M.

Al fine di consentire di rispondere ad esigenze legate ad interventi di natura urgente e indifferibile, si rendono disponibili ulteriori 15 milioni di Euro.

FONDO UNICO TERRITORIALE

Al fine di una completa attuazione del disegno delineato con il Protocollo 2010, occorre definire i criteri per l'attuazione definitiva del Fondo unico territoriale in armonia con i principi stabiliti nell'ambito della Legge di riforma istituzionale.

La Giunta provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali saranno quindi chiamati ad individuare le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento sul Fondo unico territoriale. Tra tali tipologie devono comunque figurare gli interventi legati all'edilizia scolastica, con particolare riferimento a quelli legati all'adeguamento delle strutture alla normativa antisismica.

L'ammontare complessivo delle risorse rese disponibili sarà ripartito con riferimento al "territorio", costituito dall'ente Comunità e dai Comuni appartenenti ad esso appartenenti, tenendo conto del fabbisogno di spesa standard di ciascun territorio e delle risorse finanziarie in passato assegnate a beneficio dei singoli territorio della Comunità. Una quota del Fondo complessivo può essere destinata riequilibrio infrastrutturale dei diversi territori

I criteri e le modalità operative dovranno prevedere il coinvolgimento dell'Assemblea di ciascuna Comunità per l'individuazione delle tipologie di intervento, tra quelle ammissibili, ritenute prioritarie per rispondere alle esigenze emergenti dal territorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, li 29 ottobre 2010

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- Lorenzo Dellai -

L'ASSESSORE AL PERSONALE, URBANISTICA ED ENTI LOCALI

- Mauro Gilmozzi -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE

- Marino Simoni -

ALLEGATO 1

MISURE IN MATERIA DI PERSONALE

La manovra persegue due obiettivi:

1. contenimento della spesa per il personale ai fini del concorso degli enti locali al rispetto del patto di stabilità provinciale mediante l'applicazione di misure in linea con le forme di controllo della spesa adottate nel corso degli anni precedenti e coerenti con il quadro di interventi specifici di riduzione dei costi del personale del comparto pubblico introdotti a livello nazionale attraverso il decreto 31 maggio 2010, n. 78, come convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122;
2. incentivo all'esercizio delle funzioni e dei servizi e all'articolazione delle strutture organizzative dei comuni nell'ambito territoriale e attraverso le strutture previste dalla riforma istituzionale, per la razionalizzazione dell'impiego delle risorse e il miglioramento della gestione. Per questa seconda finalità sono state previste misure dirette ai comuni (in particolare con la modifica delle regole sulle gestioni associate), e disposizioni destinate alle neo-istituite comunità.

1. Controllo della spesa per il personale

Il primo punto è perseguito attraverso la parziale ridefinizione delle regole della finanza locale per il controllo della crescita della spesa per il personale e delle dotazioni organiche.

Viene meno il sistema introdotto dalla legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 e mantenuto in vigore fino al 2010, basato sulla consistenza numerica delle dotazioni organiche e applicato indifferentemente a tutti i comuni ed ai comprensori.

Per i comuni

A decorrere dall'anno 2011 si prevede un sistema di controllo della spesa diversificato a seconda delle dimensioni degli enti:

- per i comuni con popolazione pari o superiore ai 3.000 abitanti che non assicurino la riduzione dell'incidenza media della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009, al netto della copertura degli oneri conseguenti all'applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali a carico dell'esercizio 2009 e per gli esercizi successivi compresi nel periodo di validità del bilancio pluriennale, della indennità di vacanza contrattuale e dei costi conseguenti al riconoscimento degli incentivi per il perseguimento degli obiettivi di efficienza e riorganizzazione, si prevede il divieto di assumere personale; sono fatte salve le assunzioni obbligatorie e per sostituzione di personale che fruisce di assenze obbligatorie.

- per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, è consentita l'assunzione, esclusivamente a tempo determinato, per la copertura dei posti esistenti nelle rispettive dotazioni e coperti alla data del 31.12.2009 (turn-over), fatta salva la possibilità di prevedere deroghe generali.

E' soppressa la casistica delle deroghe generali al divieto di assunzione contenute nell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 18 gennaio 2008, n. 61.

E' inoltre prevista, per i comuni, la riduzione del tetto di spesa annuale per i rapporti di collaborazione, per gli incarichi di studio e ricerca, nonché del tetto di spesa annuale per il lavoro straordinario ed i viaggi di missione del personale nella misura del 2 % rispetto alla spesa sostenuta nel 2010.

Per le comunità

Nel corso del 2010 sono state estese alla comunità le disposizioni vigenti per i comprensori e per i comuni; le comunità sono quindi state sottoposte al blocco delle assunzioni (avendo a riferimento il contingente di personale del comprensorio di origine) ed hanno fruito dello stesso regime di deroghe generali contenute nell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 18 gennaio 2008, n. 61.

A seguito della disapplicazione dei precedenti vincoli, si prevedono le seguenti regole per omologare il sistema di controllo della spesa per il personale sulle comunità a quello previsto per gli enti soggetti al patto di stabilità provinciale:

- a) con riferimento al contingente di personale addetto alle funzioni trasferite dai comprensori, fatto salvo il passaggio del personale dai comprensori di provenienza, in via transitoria fino all'anno 2013, la copertura dei posti previsti nelle dotazioni organiche approvate dalle singole comunità non è consentita, salvo deroga nella misura occorrente ad assicurare i livelli minimi del servizio come erogato in regime di delega dai comprensori sul territorio di riferimento; le assunzioni saranno effettuate in primo luogo attraverso mobilità del personale del comparto, nei termini previsti dagli accordi sindacali. A regime, le eventuali ulteriori unità occorrenti individuate nelle dotazioni organiche delle comunità potranno essere assunte nel rispetto dei limiti definiti dal provvedimento della Giunta provinciale che individuerà i criteri per la determinazione dei contingenti standard, tenuto conto dei fabbisogni medi di addetti al servizio rilevati su tutti i comprensori nell'assolvimento delle funzioni in regime di delega e degli esiti dello studio 'Fare comunità'.
- b) per l'assunzione del personale addetto alle nuove funzioni attribuite direttamente alle comunità dalla legge provinciale o trasferite dalla Provincia, rimane efficace la deroga di cui alla deliberazione n. 657 del 26.3.2010 (assunzioni per la nuova funzione della pianificazione

urbanistica), da utilizzare previo esperimento delle procedure di mobilità previste dagli accordi sindacali;

- c) per le funzioni il cui esercizio venga trasferito dai comuni, le comunità potranno assumere personale in base alla deroga di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 477 del 5.3.2010 (assunzione di nuove unità per lo svolgimento di funzioni esercitate nell'interesse dei comuni), previo esperimento delle procedure di mobilità previste dagli accordi sindacali; l'assunzione è sempre condizionata al formale trasferimento dell'esercizio delle nuove funzioni; l'assunzione a tempo indeterminato rimane subordinata alla preventiva valutazione delle risultanze dello studio 'Fare comunità'.

E' fatta salva la deroga prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 477 del 5.3.2010 per l'assunzione di personale a supporto del servizio segreteria.

2. Misure applicabili a comuni e comunità

Trovano applicazione a tutti gli enti del comparto, secondo le modalità definite d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, le misure applicate alla contrattazione collettiva a livello provinciale, in particolare:

- a) il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro di tutti i comparti e le aree di contrattazione relativamente al periodo 2010-2012 per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari e con corresponsione al personale di una indennità di vacanza contrattuale commisurata al 30% del tasso programmato di inflazione e decorrere da 1 aprile 2010, aumentata al 50% a decorrere dal 1 luglio 2010, calcolata sulla retribuzione fondamentale tabellare vigente al 31 dicembre 2009;
- b) la riduzione, a partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, della retribuzione fondamentale del personale con qualifica o incarico di dirigente, dei segretari comunali, dei comprensori, delle comunità e unioni di comuni, nella misura del 5% per gli importi lordi annui superiori a 90.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo e fino a 150.000 euro e ulteriormente del 10% per importi superiori a 150.000 euro per la parte eccedente.

Per razionalizzare gli strumenti di copertura temporanea delle sedi segretarili e controllare la spesa per le sostituzioni dei segretari assenti si prevede infine che il trattamento economico dei segretari reggenti o supplenti incaricati di 'scavalco' con decreto del Presidente della Provincia, deve essere definito in proporzione all'impegno orario richiesto dall'Amministrazione destinataria della copertura temporanea, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

3. Attività da svolgere attraverso la comunità

Per il perseguimento del secondo obiettivo, il protocollo d'intesa per il 2010, in vista della riorganizzazione delle funzioni a livello di comunità aveva previsto, quale possibile strumento di controllo della consistenza delle dotazioni organiche, la possibile introduzione dell'obbligo di programmazione del personale.

In attesa degli esiti delle attività di monitoraggio delle dotazioni e dei fabbisogni di personale dei comuni nell'ambito del progetto 'Fare comunità', che consentirà di proporre possibili assetti organizzativi volti a migliorare a livello sovracomunale l'esercizio delle funzioni e di valutare le conseguenti ottimali dotazioni di personale, si prevede di introdurre le seguenti misure:

In particolare:

1. per razionalizzare e ridurre gli oneri per il reclutamento del personale dei comuni di minori dimensioni l'obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti di sottoscrivere con la comunità di appartenenza apposita convenzione per affidare l'espletamento delle procedure per assunzione del proprio personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, comma 2, lett. d, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3"
2. per consentire con costi sostenibili lo svolgimento della funzione segretariale nei comuni con meno di 1.000 abitanti, a far data dall'anno 2011 si prevede che la copertura a tempo indeterminato delle sedi potrà essere effettuata esclusivamente mediante convenzione con altra sede segretariale, ovvero mediante procedura di assunzione (concorso o mobilità) previa convenzione con altra sede scoperta.

I criteri, le modalità e i tempi di attuazione delle misure sopra esposte saranno definiti con apposito provvedimento della Giunta provinciale, assunto d'intesa col Consiglio delle Autonomie locali.

ALLEGATO 2

FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI TRASFERITE ALLE COMUNITA'

1. IL CONTESTO NORMATIVO E GLI ATTI ESECUTIVI ASSUNTI NELL'ANNO 2010

L'art. 24 della legge provinciale n. 3 del 2006 disciplina le modalità con cui verranno finanziate le attività socio-assistenziali trasferite alle Comunità ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera b) che recita che: *"...sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle seguenti materie: b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale d).*

Con la deliberazione 3052 del 2009 è stato approvato dalla Giunta provinciale un atto di intesa con il Consiglio delle Autonomie locali con il quale sono state individuate le attività da mantenere al livello provinciale fra le quali al punto 16 dello schema di intesa si citano *"le prestazioni che saranno classificate socio-sanitarie anche ai sensi della normativa in materia di tutela della salute in provincia di Trento e, in particolare, l'assistenza domiciliare integrata (ADI) e l'assistenza domiciliare cure palliative (ADI-CP)".*

Nel corso dell'anno 2010 è stata approvata la legge provinciale n. 16 in materia di tutela della salute che, all'articolo 21, ha individuato le aree di integrazione socio-sanitaria nelle seguenti: area materno infantile, anziani, disabilità e dipendenze.

Agli articoli 18 e 19 della citata legge 16 sono istituiti nel bilancio della Provincia il fondo per l'assistenza integrata e il fondo per gli investimenti per l'assistenza integrata che andranno a finanziare sia le prestazioni e gli interventi ascrivibili all'area dell'integrazione socio-sanitaria nonché gli investimenti afferenti alla stessa.

Le strategie di intervento in quest'area saranno definite nell'ambito del Piano provinciale per la salute di cui all'articolo 13 della legge 16.

Con la deliberazione n. 3051 di data 18 dicembre sono stati determinati per l'anno 2010, in via transitoria, i livelli minimi delle prestazioni socio-assistenziali riprendendo i contenuti di cui alle determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali già approvate con deliberazione n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009.

Con la deliberazione 1355 del 4 giugno 2010 sono stati specificati invece i contenuti delle attività socio-assistenziali di livello provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera b) della legge provinciale n. 3 del 2006 già individuate con l'Intesa di cui al precedente capoverso.

Per l'anno 2010 la deliberazione della Giunta provinciale n. 477 di data 5 marzo 2010 ha previsto che, nel medesimo anno la spesa si stabilizza alla spesa sostenuta nell'anno 2009 più eventuali maggiori costi conseguenti alla messa a regime di attività autorizzate dalla Provincia nel corso dell'anno 2010.

2. LE PROSPETTIVE

Entro l'anno 2010, con l'approvazione delle Linee guida per la formazione dei piani di comunità verranno definiti in linea tecnica dal Comitato per le politiche sociali e approvati di seguito dalla Giunta provinciale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, gli ambiti di attività entro i quali le Comunità potranno programmare le loro strategie per l'anno 2011. In tali Linee guida saranno enunciate le prestazioni/interventi ascrivibili all'area dell'integrazione socio-sanitaria nonché le prestazioni che, in campo socio-assistenziale, rimarranno in capo alla Provincia in quanto di livello sovra-territoriale e per le quali risulta più economica una gestione unitaria.

3. IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLE COMUNITA'

Alla luce delle premesse su esposte, il 2011 si qualifica ancora come un anno transitorio per la definizione dell'assetto delle competenze.

Il Fondo socio-assistenziale per il 2011 ammonta a complessivi Euro 124.600.280,00.=.

Con il provvedimento, assunto d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, che definisce le Linee guida di cui al precedente punto 2., saranno definite:

- ✓ la quota del suddetto Fondo che sarà riservata alle prestazioni/interventi ascrivibili all'area di integrazione socio-sanitaria e quindi di competenza provinciale;
- ✓ la quota del Fondo in parola che, riferendosi all'area socio-assistenziale, sarà considerata di livello provinciale.

Gradualmente, quindi, tali prestazioni/interventi dovranno confluire dalla programmazione socio-assistenziale, di competenza delle Comunità/Provincia (per le prestazioni di livello provinciale), alla programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale di competenza della Provincia.

A partire dal 2011 saranno verosimilmente incardinate nel Fondo per l'integrazione socio-sanitaria le prestazioni/attività legate all'affido dei soggetti disabili ai tre istituti speciali con sede in provincia (Centro don Ziglio, Villa Maria di Lenzima e Casa Serena), che rappresentano una spesa

complessiva di circa 10 milioni di Euro, più eventuali altre prestazioni/interventi individuati con specifica intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

Tale trasferimento sarà operativo qualora entro la fine del mese di novembre 2010 saranno disponibili le informazioni necessarie; in caso contrario le Comunità continueranno a svolgere tale funzione, così come le ulteriori funzioni ascrivibili all'area dell'integrazione socio-sanitaria garantendo i livelli di prestazione del 2010 e mantenendo il vincolo di destinazione delle risorse assegnate.

Le parti si impegnano a ridiscutere i contenuti di tale allegato per l'approfondimento delle problematiche eventualmente emerse.